



# COMUNE DI LEVERANO

## Provincia di Lecce

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

Via C. Menotti n. 14 – 73045 LEVERANO – Tel. 0832 923422 Fax 0832 923418

---

Prot. n. 16016 del 16/09/2021

### PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a Vas relativa al piano/programma “**Intervento di ampliamento di una struttura commerciale esistente da destinare a centro servizi per l’Agricoltura in variante al vigente piano urbanistico in Leverano alla via Porto Cesareo ( S.P. n. 21) km 5,00 ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 8 della L.R. 44/2012, ’art. 6 comma 1 lettera f) della R.R. n.18/2013**”

#### L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS

##### Premesso che:

- con nota protocollo n. 14210 del 27/08/2020 da parte del proponente Comune di Leverano prov. di Lecce 73045 via C. Menotti 14, Settore Assetto del Territorio Urbanistica Ambiente, è stato richiesto l’ avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa al Piano/Programma-Piano per la realizzazione, in variante al vigente PRG, di una struttura in ampliamento ad un locale commerciale esistente da destinare a centro servizi per l’agricoltura alla via Porto Cesareo (S.P. 21) km. 5,00 ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 8 della L.R. 44/2012, art. 6 comma 1 lettera f) della R.R. n.18/2013 .

L’intervento proposto consiste nell’ampliamento di una struttura commerciale già esistente da destinare a centro servizi per l’ agricoltura essendo l’attività in essere rivolta prevalentemente a prodotti e servizi per le attività agricole.

La mancanza, sull’intero territorio comunale di Leverano, di aree con destinazione analoga a quella dell’intervento proposto, ma soprattutto la posizione della stessa, baricentrica rispetto all’ubicazione delle serre nel territorio comunale, la facilità di accesso, l’ubicazione della proposta d’intervento su terreno a diversa destinazione d’uso e la conseguente richiesta di una variante alla destinazione urbanistica del sito, posto su viabilità di facile accesso.

L’intervento previsto non pone particolari problemi di incremento significativo di traffico lungo le arterie esterne al centro abitato ed in particolare sulla provinciale SP 21. Per il resto la stessa ubicazione e la particolare strutturazione dell’ intervento limiterà al massimo anche la riduzione della circolazione di automezzi nel centro urbano. La ditta richiedente ha altre unità commerciali molto attive con sede nel centro abitato .

L'attività principale da esercitare nella costruzione che con il progetto intende soddisfare è quella di offrire maggiori servizi nel campo dell'agricoltura, attività e finalità questa, che per le sue caratteristiche e dimensioni necessita di spazi ma non comporta significativi rischi di inquinamento ambientale di alcun genere. L'attività già in essere non avrà particolare incidenza sul territorio anche con l'aumento dei servizi previsti, ma sarà sicuramente una innovazione nel settore che andrà favorita. L'immobile sarà completato di recinzione e verde privato, nonché di sistemazione e adeguamento degli accessi e dei relativi parcheggi.

Con nota prot. n. 16424 del 06/10/2020 l'Autorità Competente, ha avviato la consultazione ai sensi del comma 2 art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., individuando ai fini delle consultazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 i seguenti Enti competenti per i pareri di competenza:

- DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
- DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER PROVINCE DI BR-LE E TA
- PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
- PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO PIANIFICAZIONE
- AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA
- AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE
- ARPA PUGLIA- DIPARTIMENTO DI LECCE
- SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA ASL LECCE
- AQP SpA - Bari
- CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO

Ai suddetti Enti, consultati con nota prot. n. 16425 del 06.10.2020, è stata inviata tutta la documentazione di progetto oltre che indicato il progressivo dell'Albo Pretorio e del sito del Comune dal quale scaricare nei 30 giorni di affissione i files di progetto;

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, i pareri in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;

**Considerato che:**

- a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 12.02.2014, che ha introdotto modifiche ed integrazione alla suddetta L.R. n. 44 del 14.11.2012, l'esercizio della competenza in merito all'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.A.S. afferenti a piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni è stato delegato agli stessi Comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012, così come novellato dalla L.R. n. 4/2014, nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- separazione dell'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
- adeguato grado di autonomia amministrativa;
- opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

A tale finalità l'Amministrazione Comunale di Leverano ha stabilito con delibera di G.C. n. 136 del 19/10/2016 tali funzioni dei diversi organi della stessa Amministrazione e nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce ha stabilito:

AUTORITA' PROPONENTE/procedente: Comune di Leverano , Prov. di Lecce 73045 – Via C. Menotti 14, Settore Assetto del Territorio Urbanistica Ambiente, telefono 0832-923417, fax 0832923419 , indirizzo di posta elettronica certificata : urbanistica.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it

AUTORITA' COMPETENTE. Comune di Leverano – Settore LL.PP. Servizi Manutentivi, pec llpp.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it in attuazione di quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 136 del 19/10/2016 con la quale l'Amministrazione Comunale ha individuato per i procedimenti in esame l' - Autorità competente per le procedure di valutazione Ambientale strategica e per le verifiche di assoggettabilità alla valutazione Ambientale strategica relative a tutti i piani e programmi di competenza del Settore Urbanistica ed Ambiente.

**Accertato che** l'Autorità Competente, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 c.2 della l. r. n.44/2012, trasmetteva a mezzo PEC con nota prot. n. 16425 del 06.10/2020 il riferimento dell'albo pretorio dal quale scaricare la documentazione completa ai soggetti con competenza ambientale, nonché con ulteriore nota mail trasmetteva ad Arpa Puglia i chiarimenti richiesti:

#### **Accertato che**

Risultano pervenuti a mezzo pec i seguenti pareri:

- ✓ Nota del dott. Valentino Traversa prot. n. 18532 del 9/11/2020 che elencando alcune criticità riferita all'intera procedura di variante, chiede che vengano adottate alcuni accorgimenti e impegni anche da parte dell'Amministrazione, il tutto finalizzato a mettere in atto opere di mitigazione in prossimità dell'intervento in modo da riequilibrare l'impatto visivo /paesaggio delle opere proposte in funzione del mantenimento di adeguati livelli di qualità paesaggistica.
- ✓ Arpa Puglia –Agenzia Regionale per la prevenzione e la Protezione dell'Ambiente –Servizio territoriale di Lecce, prot. n. 78110 del 11/11/2020 che a così conclude” **si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti al piano in oggetto siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di mitigazione**”. La stessa Agenzia ha indicato le misure ritenute necessarie per la adempire a quanto sopra
- ✓ Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo prot. n.5942 del 3/11/2020 ( ns. prot. n.- 18267 del 4/11/2020) con la quale comunica che per quanto di competenza l'area su cui è localizzato l'intervento proposto, non interferisce con opere e/o impianti gestiti dal Consorzio :
- ✓ La ditta proponente con nota pervenuta in data 29/06/2021 prot. n. 11639 produce relazione sulle osservazioni pervenute e di fatto a seguito di interlocuzione con l'ufficio si concorda con l'adeguamento in fase esecutiva del progetto relativo alla parte paesaggistica.

#### **Ritenuto necessario evidenziare come parere istruttorio che :**

- ✓ i possibili impatti ambientali dovuti al piano in oggetto siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso le previsioni di adeguate misure di mitigazione in particolare :
  - coerentemente con gli indirizzi in materia di tutela quali- quantitativa delle acque, con particolare riferimento alle “ Aree soggette a contaminazione salina”, si applicano le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute alla sezione 2.10 dell'allegato 14 al PTA, aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di

- acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;
- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche attenendosi comunque alla normativa regionale in materia;
  - si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche ( regolamento regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, ovvero “ disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia ) in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’ irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne/serbatoi di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;
  - in merito all’ inquinamento acustico , si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree ( esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della l.r. 3/2002) e si evidenzii l’ eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;
  - sia rispettato il regolamento regionale n. 13 del 22.08.2006” Misure urgenti per il contenimento dell’ inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”
  - si privilegi per le sistemazioni esterne e per i parcheggi l’ uso di pavimentazioni drenanti , a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell’ intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all’ infiltrazione di agenti inquinanti;
  - in merito alle terre e rocce da scavo, sia prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto della normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo ( decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo , ai sensi dell’art. 8 del decreto –legge 12 settembre 2014, n. 113 convertito, con modificazioni , dalla legge 11 novembre 2014 n. 164;
  - si promuova l’ edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 e s.m.i. “ Norme per l’ Abitare sostenibile, privilegiando in particolare l’ adozione:
    - di materiali riciclati e recuperati ( per diminuire il consumo di materie prime) , favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizioni ( coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia di cui alla DGR n. 147/2009 e ss.mm.ii.;
    - Di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’ individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche ( impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati;
    - Di disgiuntori e cavi schermati, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori, ai fini del contenimento dell’ inquinamento da elettromagnetico indoor :
    - Durante le fasi di cantiere dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l’area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d’ accesso) e le emissioni di rumore.
    - Valutazione d’ impatto acustico nelle reali condizioni di esercizio dell’attività artigianale con misure fonometriche sul perimetro esterno del locale e relativo monitoraggio con frequenza annuale. Qualora a seguito delle misure fonometriche si dovesse dimostrare un potenziale non rispetto dei valori limiti fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie atte a riportare i livelli sonori di immissione acustica entro i limiti normativi.
    - Le piante da utilizzare per la realizzazione della barriera arborea , quale opera di mitigazione dell’ impatto associato alla dispersione di polvere, dovranno essere di tipo autoctono, a

rapido accrescimento e piantumate nel periodo di riposo vegetativo in caso di mancato attecchimento di alcuni esemplari si dovrà procedere alla tempestiva sostituzione;

### **CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DEL PIANO**

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità delle aree interessate dal progetto si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, le aree in oggetto, relativamente:

- al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, non insistono vincoli nell'area interessata dal Piano, a meno della adiacenza con strade a valenza paesaggistica- ulteriori contesti di cui alle componenti percettive);

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree in oggetto:

- non interessano siti della Rete Natura 2000 o aree naturali protette;

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, le aree in oggetto:

- non interessano aree perimetrate dal PAI;

- non interessano altre emergenze idrogeomorfologiche cartografate dalla Carta idrogeomorfologica.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento non rientra nelle aree tutelate perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, ma si trova in un'area vulnerabile da contaminazione salina.

Infine, relativamente ad altre tematiche/criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale comunale, vengono analizzati senza particolari criticità gli aspetti ambientali:

- Uso del Suolo;
- Caratteristiche Geologiche, Litologiche e Geomorfologiche;
- Idrogeologia;
- Acqua;
- Aria;
- Flora e Fauna;
- Paesaggio e patrimonio culturale;
- Dinamiche sociali e Salute pubblica;
- Ambiente Urbano e Viabilità;
- Rumore e Rifiuti

#### **Preso atto:**

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite: pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Leverano;

- risultano pervenuti a mezzo pec i seguenti pareri:

- ✓ Nota del dott. Valentino Traversa prot. n. 18532 del 9/11/2020
- ✓ Arpa Puglia –Agenzia Regionale per la prevenzione e la Protezione dell'Ambiente –Servizio territoriale di Lecce , prot. n. 78110 del 11/11/2020
- ✓ Consorzio Speciale perla Bonifica di Arneo prot. n.5942 del 3/11/2020 ( ns. prot. n.- 18267 del 4/11/2020)

Come sopra meglio esplicitate;

- Di quanto evidenziato nella fase istruttoria da parte di questo ufficio che qui si intendono richiamate

**Considerato:**

– il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonché dal rapporto ambientale preliminare;

**Ritenuto** sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, che il progetto previsto per la realizzazione di una struttura in ampliamento di un locale commerciale da destinare a centro servizi per l'agricoltura alla via Porto Cesareo ( SP 21) km.5,00 in variante al PRG vigente , non comportano impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma I, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e NON debba pertanto essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

**Visto** il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Vista** la Legge n°241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" così come modificata ed integrata dalle leggi n°15/2005 e n°80/2005;

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

**Vista** la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

**Visto** il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 rubricato "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";

**Visto** l'art.4, comma 3, della L.R. 44/2012 come modificato dalla L.R. n.4/2014;

## **DETERMINA**

1) **di escludere** il al Piano/programma per la realizzazione, in variante al vigente PRG, realizzazione di una struttura in ampliamento di un locale commerciale da destinare a centro servizi per l'agricoltura alla via Porto Cesareo ( SP 21) km.5,00 dalla procedura di V.A.S. ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, secondo i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all' allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con competenza ambientale;

2) **dare atto** che, il presente provvedimento:

– è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto dall'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica

l'art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7 bis il quale recita "I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

3) **di notificare** il presente provvedimento, all'Autorità procedente;

4) **di far pubblicare** il presente provvedimento in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell'autorità procedente e dell'autorità competente;

5) **di trasmettere** copia del presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati.

Leverano 16.09.2021

**Il Responsabile Ufficio VAS**  
**Arch. Valerio COSTANTINO**